

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	» 5

CONVOCAZIONI:

Giovedì 9 marzo 1972

<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	Pag. 6
--	--------

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1972, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* TREMELLONI. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Picardi; per le finanze, Borghi; per l'interno, Sarti; e per i lavori pubblici, Vincenzo Russo.

Disegno e proposta di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 (4051);

Barca ed altri: Provvedimenti a favore delle zone terremotate delle Marche (4044).

La Commissione prosegue e conclude lo esame referente del disegno e della proposta di legge.

Il Sottosegretario Picardi, ribadito che le provvidenze contemplate dal decreto-legge n. 25 nascono dalla necessità di fronteggiare le conseguenze di un evento gravissimo quale il terremoto che ha recentemente colpito i comuni delle Marche, tiene a dichiarare che il Governo è sensibile alle esigenze di altre zone del paese colpite da analoghe calamità naturali, cui peraltro potrà provvedersi attraverso i normali strumenti amministrativi e a carico degli stanziamenti in atto sui competenti capitoli di bilancio. Richiama, d'altra parte, l'attenzione della Commissione, cui spetta istituzionalmente di tutelare la integrità del bilancio dello Stato, sulla impossibilità di turbare, attraverso proposte modificative generiche e non ben definite o valutate, la filosofia e la *ratio* del provvedimento in esame. Assicura, comunque, che il Governo si riserva di esaminare l'entità dei danni provocati da altri fenomeni atmosferici che hanno colpito altre regioni del paese e conclude dichiarandosi fin d'ora disposto ad accettare in Aula un eventuale ordine del giorno che impegni ad adottare ido-

nei provvedimenti entro un congruo periodo di tempo.

Il Sottosegretario Vincenzo Russo dichiara che, mentre per le opere di pronto intervento a favore di altre regioni colpite da calamità naturali si dovrebbe aumentare da 2 a 5 miliardi il *plafond* previsto dall'articolo 5 del decreto-legge per le Marche (eventualmente attingendo dal fondo di riserva per le spese impreviste), per quanto riguarda le abitazioni colpite da sismi ricorda che l'articolo 3 della legge sulla casa consente di intervenire adeguatamente con le somme all'uopo stanziare; per le opere ospedaliere, infine, sembrerebbero non adeguati gli stanziamenti predisposti dall'articolo 13 della iniziativa governativa.

Dopo che i deputati Micheli Pietro, Bova, Spitella e Botta hanno dichiarato di insistere sugli emendamenti proposti per la estensione delle provvidenze contemplate nel decreto-legge anche ad altre regioni colpite da eventi calamitosi, il deputato Fabbri osserva che il provvedimento originariamente predisposto per le Marche non potrebbe essere esteso ad altre regioni ovvero ad eventi diversi dal terremoto di Ancona senza comportare l'esigenza di reperire idonei ed adeguati mezzi finanziari per fronteggiare la ulteriore maggiore spesa implicata da tale estensione: chiede, pertanto, una breve sospensione della seduta per consultare i presentatori degli emendamenti e per prendere gli opportuni contatti con le competenti amministrazioni interessate.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12,30).

Il Sottosegretario Picardi presenta, a nome del Governo, un articolo aggiuntivo, inteso ad estendere le provvidenze previste dagli articoli 5, 6 lettera *d*) e 27 del decreto-legge anche ai comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, con conseguente integrazione, per 5 miliardi di lire, dei fondi già stanziati con l'articolo 37 del decreto-legge.

Il deputato Bova, premesso che l'emendamento da lui proposto per la estensione ad altre regioni delle provvidenze adottate per Ancona non intendeva minimamente decurtare gli stanziamenti all'uopo predisposti, dichiara di accettare la proposta testé formulata dal Governo e non insistere sul proprio emendamento. Anche i deputati Spitella e Botta si rimettono alla proposta del Governo.

Il deputato Reale Oronzo chiede assicurazioni che l'emendamento governativo abbia carattere aggiuntivo (e non sostitutivo) dei

provvedimenti predisposti per le Marche, poiché, in caso contrario, tutta la logica della iniziativa governativa ne risulterebbe stravolta e fortemente compromessa.

A sua volta, il deputato Lattanzi ricorda che il proprio gruppo è stato sensibile alle esigenze di altre zone del paese colpite da analoghi fenomeni atmosferici, chiedendo con apposita interrogazione la applicazione della legge sulla protezione civile alle mareggiate che hanno colpito la Calabria.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del decreto-legge n. 25.

Dopo interventi dei deputati de' Cocci, Castellucci, Foschi, Corona, De Laurentiis, Reale Oronzo, Barca, Lattanzi e Bastianelli, l'articolo 1 è approvato con talune modifiche, intese ad inserire tra i comuni contemplati nel dispositivo anche quelli di Castelfidardo e Santa Maria Nuova, nonché a spostare le date di riferimento per la sospensione dei termini.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati, senza modificazioni.

Dopo che la Commissione ha respinto una proposta, avanzata dai deputati De Laurentiis, Barca e Bastianelli, di sostituire gli articoli da 5 a 38 del decreto-legge con gli articoli da 5 a 40 della proposta di legge n. 4044, nonché un emendamento sottoscritto dai deputati Lattanzi, Bastianelli e Corona, inteso ad elevare da 2 a 4 miliardi l'autorizzazione di spesa per le necessità di pronto intervento, è approvato l'articolo 5 con una modifica (proposta dal deputato Lattanzi), intesa ad inserire, alla fine dell'ultimo comma, le parole « fatte salve le provvidenze previste con i successivi articoli 6 e 7 del presente decreto ».

La Commissione approva, altresì, l'articolo 6 con una modifica intesa ad inserire, alla fine del secondo comma, le parole « nell'ambito delle norme urbanistiche » (proposta avanzata dal deputato Bastianelli), dopo aver respinto un emendamento Corona, inteso a richiamare alla lettera *d*) del primo comma anche le reti idriche, del gas, di adduzione e di distribuzione e relativi impianti.

L'articolo 7 è approvato nel testo del Governo, con la soppressione, al primo comma, della parola « urbane », proposta dal deputato Corona.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 8, senza modificazioni, non essendo stato accolto un emendamento proposto dai deputati Bastianelli, Lattanzi e Corona, per aumentare da 10 a 25 milioni l'autorizzazione di spesa ivi prevista.

Anche gli articoli 9, 10 e 11 sono approvati nel testo del Governo, dopo che la Commis-

sione ha respinto una proposta dei deputati Lattanzi, Bastianelli e Corona di aumentare rispettivamente da 95 e 100 miliardi e da 5 a 10 miliardi le autorizzazioni di spesa previste nell'articolo 10. A sua volta, il deputato Botta dichiara di non insistere su un emendamento inteso a richiamare all'articolo 10 anche le disposizioni legislative precedenti alla legge n. 641 del 1967.

La Commissione passa, successivamente, all'esame dell'articolo 12, che è approvato, senza modificazioni, mentre risultano respinti un emendamento de' Cocci, inteso a sostituire alla parola « edifici » le altre « alloggi di nuova costruzione » e un emendamento Corona e Bastianelli, che proponeva di portare da 750 a 2.000 milioni la sovvenzione straordinaria in favore dell'IACP di Ancona.

Anche l'articolo 13 è approvato, senza modifiche, nel testo governativo, dopo che i deputati Castellucci e Foschi hanno dichiarato di non insistere sul seguente emendamento interamente sostitutivo, riservandosi, eventualmente, di riproporlo direttamente in Aula:

« Per il completamento delle costruzioni, già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, compresi nei programmi approvati con le modalità di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa occorrente è fissato in lire 5 miliardi per il 1972.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista nel comma precedente è impiegata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e di intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie e per interventi straordinari derivanti da calamità e dissesti statici.

I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla spesa di lire 5 miliardi prevista per l'anno 1972 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione affronta, quindi, l'esame dell'articolo 14. Il deputato Corona chiede assicurazioni che le disposizioni ivi contemplate non comportino il pericolo di richiamare in vita un istituto, quale la GESCAL, che il Parlamento ha deciso di sopprimere. Il relatore Di Lisa e il rappresentante del Governo forniscono adeguati chiarimenti ed assicurazioni in proposito. La Commissione, dopo aver respinto un emendamento de' Cocci inteso ad inserire nei programmi anche la costruzione di case-albergo, approva, senza modifiche, lo articolo 14 e successivamente gli articoli 15, 16, 17 e 18 nel testo originariamente proposto dal Governo.

Anche l'articolo 19 è approvato, senza modificazioni, non essendo stata accolta una proposta avanzata dai deputati Corona, Lattanzi e De Laurentiis, per aumentare da 800 a 2.000 milioni l'autorizzazione di spesa ivi prevista.

Pure senza modifiche è approvato l'articolo 20, dopo che è risultato respinto un emendamento Bastianelli e Lattanzi soppressivo, al primo comma, del riferimento all'articolo 15 del decreto-legge n. 1232 del 1968.

Il deputato Foschi dichiara, quindi, di non insistere sul seguente articolo aggiuntivo, riservandosi di riproporlo in Aula:

« Tutti i lavoratori subordinati, occupati al 25 gennaio 1972 o successivamente — anche se sospesi temporaneamente dal lavoro — in qualsiasi settore produttivo e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non possono essere licenziati fino alla data del 30 giugno 1972.

La stessa disposizione si applica ai lavoratori anzidetti che, anche se non residenti nei citati comuni, siano occupati al 25 gennaio 1972 o successivamente — anche se sospesi temporaneamente dal lavoro — presso aziende aventi sedi o stabilimenti nei comuni medesimi.

Sono nulli di pieno diritto tutti i licenziamenti che siano stati disposti nel frattempo nei confronti dei lavoratori di cui ai precedenti commi.

Per il periodo dal 4 al 15 febbraio 1972 agli operai, agli apprendisti e agli impiegati dipendenti dalle aziende private dei settori industriali, commerciali e dell'agricoltura nonché dell'artigianato e dei servizi, assenti dal lavoro a causa del sisma verrà corrisposto un sussidio giornaliero corrispondente alla retribuzione di fatto che ciascun interessato avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.

In caso di sospensione dall'attività lavorativa o di riduzione degli orari di lavoro, nelle aziende dei settori di cui al quarto comma, intervenute successivamente al 15 febbraio e fino al 30 giugno 1972, sarà assicurato ai lavoratori dipendenti il trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 5 febbraio 1968, n. 1115.

Detto trattamento è corrisposto per la durata di 3 mesi e può essere prolungato per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge numero 1115.

I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal precedente articolo, un contributo alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonché di versamento del contributo di cui al settimo comma posto a carico dei datori di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

La Commissione approva successivamente, senza modifiche, gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, dopo aver respinto emendamenti presentati dai deputati Corona, Lattanzi, Bastianelli e De Laurentiis, intesi ad aumentare, rispettivamente, da 300.000 a 500.000 il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 22, da 150 a 1.050 milioni le somme stanziare dall'articolo 24 e da 2 a 5 miliardi l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, contemplata dall'articolo 26.

Dopo che i deputati Corona, De Laurentiis, Bastianelli e Lattanzi hanno dichiarato di non insistere su due emendamenti intesi, rispettivamente, a spostare dal 30 giugno al 31 dicembre 1972 la sospensione della riscossione delle imposte (articolo 30) e dall'agosto 1972 al febbraio 1973 la riscossione delle imposte sospese (articolo 34), la Commissione approva, senza modifiche, gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del decreto-legge. Il deputato Lattanzi, anche a nome degli altri firmatari, dichiara di non insistere sul seguente articolo aggiuntivo, riservandosi di riproporlo in Aula:

« Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati per insediamenti alberghieri situati nei comuni di cui all'articolo 1 con scadenza a tutto il 25 gennaio 1973, verrà effettuato in due rate semestrali decorrenti

dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento dei mutui stessi.

Lo stesso trattamento si applica ai mutui stipulati sia dai lavoratori, anche riuniti in cooperative, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle imprese artigiane ai sensi della legge 22 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

Sono altresì ammesse agli stessi benefici le imprese commerciali che usufruiscono delle provvidenze previste dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni e che abbiano stipulato mutui per la realizzazione delle strutture murarie con istituti di credito speciali.

L'onere per maggiori interessi passivi relativi al periodo di sospensione è posto a carico dello Stato ».

Successivamente, la Commissione affronta l'esame dell'articolo aggiuntivo 37-bis, proposto dal Governo, che risulta approvato nella seguente formulazione:

« Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27.

Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditori alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il deputato Micheli Pietro dichiara, quindi, di non insistere sul seguente articolo ag-

giuntivo, riservandosi eventualmente di riproporlo in Assemblea:

« In dipendenza del terremoto verificatosi il 15 luglio 1971 nei territori delle province di Parma e di Reggio Emilia, sono previsti, ad integrazione degli interventi possibili a norma delle leggi vigenti, il Ministero dei lavori pubblici, tramite gli uffici del genio civile delle province interessate, è autorizzato a provvedere a sue cure e spese alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la ripartizione o la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

La concessione di tali contributi avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto. I proprietari che abbiano iniziato o eseguito la riparazione o la ricostruzione degli immobili prima dell'intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.

Agli immobili ricostruiti o riparati di cui al presente articolo sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui al decreto-legge.

Per il finanziamento degli interventi previsti in questo articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo che sarà iscritta ».

La Commissione approva, infine, senza modifiche, l'articolo 38 ed ultimo del decreto-legge, nonché il nuovo titolo del disegno di legge n. 4051, che risulta così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvedimenti a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972 ».

Su proposta del Presidente Tremelloni, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Di Lisa di riferire oralmente all'Assemblea, che ha già in tal senso manifestato la propria autorizzazione nella seduta di ieri.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici Ferrari-Aggradi.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ».

Il senatore Lombardi, designato estensore del parere sullo schema in titolo, svolge una ampia esposizione introduttiva soffermandosi sulle principali disposizioni a suo avviso meritevoli di osservazioni. Anzitutto egli dichiara di ritenere — a proposito dello articolo 1 — che il Ministero debba svolgere le proprie funzioni in tema di opere marittime di intesa con il Dicastero della marina mercantile, mentre va adeguato il riferimento (contenuto nel secondo comma dello stesso articolo) agli atti di indirizzo e coordinamento a quanto già previsto nei decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni. Al riguardo il relatore si diffonde sulle disposizioni del decreto delegato in tema di urbanistica e lavori pubblici, indicando le principali disposizioni sulle quali il Governo non ha ritenuto di doversi uniformare al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore Lombardi illustra quindi la proposta di diminuire da otto a cinque le direzioni generali del Ministero, avanzando taluni rilievi su ciascuna di esse, sia in rapporto alle funzioni di competenza regionale, che ad una razionale distribuzione della materia all'interno del Dicastero (egli ritiene, in particolare, non omogenee le materie attribuite alla direzione generale per l'abitazione, l'edilizia pubblica e le altre opere pubbliche statali). Dopo aver svolto ulteriori osservazioni sulle singole divisioni, pur riconoscendo la difficoltà di scendere ad un esame di dettaglio, il senatore Lombardi rileva che l'articolo 9 non ha più ragion d'essere dopo la legge sulla casa e il trasferimento delle funzioni alle Regioni, ed accenna quindi al Comitato permanente di coordinamento (articolo 13).

Il relatore illustra quindi la parte dello schema relativa ai magistrati alle acque e alle opere statali affermando che tali uffici, pur essendo stati previsti tra le conclusioni della Commissione De Marchi sulla difesa del suo-

lo, sono in numero eccessivamente elevato nello schema in esame: essi invece non dovrebbero superare i nove o dieci, tenuto conto di una razionale distribuzione geografica. Egli considera altresì eccessivo il numero dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e conclude svolgendo talune osservazioni sugli uffici decentrati, riservandosi di avanzare proposte più particolari nel prosieguo della discussione.

Prende quindi la parola il ministro Ferrari-Agradi, il quale si dichiara innanzitutto d'accordo con l'impostazione di fondo del senatore Lombardi ed aperto ai contributi parlamentari in ordine ai problemi in discussione. Egli auspica quindi che la collaborazione con le regioni contribuisca a superare le difficoltà connesse a questa delicata fase di passaggio delle funzioni e si sofferma su taluni dei punti toccati dall'oratore. Si associa ai rilievi secondo cui la materia dell'edilizia abitativa dovrebbe far capo ad una direzione generale diversa da quella delle altre opere pubbliche, l'articolato relativo al Consiglio superiore dei lavori pubblici essere snellito e l'articolo 9 soppresso, dichiarando inoltre di concordare sull'orientamento del relatore relativo al numero dei magistrati alle acque assicurandone una razionale ripartizione. Dopo aver accennato all'esigenza di valorizzare il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il ministro conclude confermando la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Commissione.

Successivamente il deputato Caruso dichiara che la strutturazione del Ministero mantiene ancora il carattere burocratico ed accentrato laddove l'attuazione dell'ordinamento regionale avrebbe richiesto una diversa impostazione. Afferma quindi che esorbita dai limiti della delega la disciplina di organi come la Commissione permanente di coordinamento o la ristrutturazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendosi tra l'altro modalità di nomina che afferiscono a problemi relativi allo stato giuridico. Osserva inoltre che la riduzione delle direzioni generali assume un carattere fittizio, in quanto si introducono uffici centrali di valore equivalente, come l'ufficio superiore tecnico o la delegazione speciale per la tutela delle acque. Conclude osservando che l'attribuzione di larghi poteri agli uffici periferici avrebbe dovuto comportare una struttura centrale ancora più ridotta.

Il deputato Antonio Mancini si dichiara contrario ad una proliferazione degli uffici periferici e ritiene che il Ministero debba as-

sumere una struttura consona con le esigenze di una sua trasformazione da Dicastero prevalentemente operativo a strumento della politica dei lavori pubblici. Dopo che il deputato Busetto ha ricordato, in aggiunta a quelli elencati dal relatore, altri punti in ordine ai quali il Governo ha disatteso il parere della Commissione, viene deciso di proseguire l'esame dello schema nella giornata di mercoledì 22 marzo (sconvocando la seduta pomeridiana di oggi) e di dedicare le due sedute di giovedì 9 marzo all'esame degli schemi di riordinamento dei Ministeri dell'industria e dei trasporti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 9 marzo, ore 9,30 e 17.

I. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensore del parere*: senatore OLIVA.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensore del parere*: deputato MANCINI Antonio.

III. — Esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei lavori pubblici » — *Estensore del parere*: senatore LOMBARDI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.